

Procedura di Solidarietà e Conciliazione

tra

BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.

e

AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A

Premesso che

La **Banca Popolare di Bari S.p.A.** (di seguito anche la **“BPB”** o la **“Banca”**) intende offrire ai propri azionisti (di seguito i **“Soci”** o **“Azionisti”**) - congiuntamente anche le **“Parti”** - che ritengono di aver subito danni patrimoniali e/o non patrimoniali, diretti o indiretti, attuali o futuri, causalmente connessi all’investimento (di seguito anche l’**“Investimento”**) in azioni BPB (di seguito anche le **“Azioni”**, le quali non ricomprendono le azioni assegnate ai Soci nell’anno 2020 a titolo gratuito) e che versano in difficili condizioni economiche o sono colpiti da gravi patologie, che necessitino di beni e/o cure di prima necessità, la possibilità di aderire ad una **“Procedura di Solidarietà e Conciliazione”** (di seguito la **“Procedura”**), per risolvere o prevenire qualunque lite o controversia che sia insorta o che possa in futuro insorgere, in relazione all’Investimento.

L’ipotesi di conciliazione si fonda sulla possibilità di riconoscere al Socio in possesso di determinati requisiti (indicati nel prosieguo) un contributo economico (di seguito anche il **“Contributo”**). Per tale Procedura la Banca mette a disposizione un fondo iniziale di Euro 4 milioni (di seguito anche il **“Fondo”**).

La Banca offre detta soluzione, pur dichiarandosi totalmente estranea a qualsivoglia rimostranza e contestando in ogni caso integralmente la fondatezza delle doglianze formulate, con esclusivo intento conciliativo ed allo scopo di evitare qualsivoglia contestazione, giudiziale e non, relativa all’Investimento, in una prospettiva anche di ordine solidaristico.

Ciò premesso, le modalità e i termini di funzionamento della Procedura, saranno regolate come segue.

1) Requisiti di accesso alla Procedura

1. L’accesso alla Procedura è consentito al Socio che sia persona fisica, titolare di ditta individuale o di studio professionale, che si trovi nella condizione descritta in premessa e **(i)** che abbia una situazione economica familiare con indicatore ISEE (di seguito anche **“situazione ISEE”**) attestato a partire dal 1° gennaio 2021, pari o inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), **(ii)** relativamente a quelle Azioni per le quali non siano stati ottenuti benefici a titolo di liberalità (contributo di solidarietà del 2017 e/o del 2018), non sia stato sottoscritto atto transattivo con la Banca (ivi compreso quello di cui alla proposta transattiva di giugno 2020 rivolta ai Soci per le azioni sottoscritte nell’ambito degli aumenti di capitale del 2014 e 2015), non

si sia aderito ad un precedente tavolo di conciliazione (sono quindi esclusi gli aderenti al Tavolo di Conciliazione del 2019), e **(iii)** che si trovi in una o più delle condizioni di seguito elencate:

a) stato di disoccupazione, per tale intendendosi, ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019 (“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019”) la situazione di coloro che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. “DID”) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;

b) grave patologia che necessiti di beni e/o cure di prima necessità (che colpisca il Socio o parenti indicati nello stato di famiglia)

c) grave difficoltà economica accertata, dovuta alternativamente a

(i) cessazione/liquidazione o sospensione attività imprenditoriale o professionale avvenuta nell’arco di tempo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 ottobre 2021;

(ii) riduzione dei ricavi calcolata sulla base dei medesimi parametri previsti dalla legislazione emergenziale per la concessione di indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

(iii) accesso alle integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro previsti dalla legislazione emergenziale.

2. Sono esclusi dall’accesso alla Procedura i Soci qualificabili come: clienti professionali di cui all’art. 1, lett. m-*undecies*, T.U.F., siano essi pubblici o privati, di diritto o su richiesta; soggetti collegati, come definiti nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, i Soci che presentano esposizioni creditizie deteriorate (“*unlikely to pay*” o “*sofferenze*”, come definite nella Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, ultimo aggiornamento) alla data del 31 marzo 2020.

2) Il Contributo

1. La misura massima del Contributo è fissata in Euro 30.000,00 (Euro trentamila) per ciascun Socio e per un valore di Euro 2,38 per ciascuna Azione BPB, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2; l’esame delle Domande di Conciliazione avverrà successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle stesse; all’esito dell’esame di tutte le Domande di Conciliazione pervenute e delle valutazioni circa il loro accoglimento, si procederà al riparto dell’eventuale capienza residua del Fondo e quindi alla liquidazione del Contributo. Nella suddetta ipotesi di residua capienza del Fondo, la stessa verrà ripartita

proporzionalmente tra i Soci aventi diritto al Contributo; la misura di detto contributo non potrà mai superare il valore iniziale dell'investimento né il massimale di Euro 30.000,00.

2. Nel caso in cui, a conclusione delle attività, le domande ammissibili dovessero richiedere disponibilità eccedenti il valore del Fondo, la Commissione rimodulerà il valore del Contributo procedendo ad una riduzione proporzionale degli importi di indennizzo spettanti ai singoli richiedenti, fatta comunque salva la facoltà per la Banca di poter valutare un incremento del Fondo, finalizzato a soddisfare l'ulteriore fabbisogno.

3. Ai fini del calcolo dell'entità del Contributo, la Banca farà riferimento al numero di Azioni risultante: dalle iscrizioni alla data del 30 giugno 2021 presso il sistema di gestione accentrata, per le Azioni depositate in conti presso Banca Popolare di Bari o Cassa di Risparmio di Orvieto; dal certificato rilasciato dall'intermediario depositario e allegato alla domanda, per il caso in cui si tratti di Azioni depositate presso istituti bancari terzi.

4. Dalla corresponsione del Contributo non potrà dedursi, neppure implicitamente, alcun riconoscimento o ammissione di responsabilità da parte della Banca in relazione all'Investimento.

5. Il perfezionamento della Procedura di Solidarietà e Conciliazione non comporta la consegna delle Azioni.

3) La Domanda di Conciliazione

- Il Socio che intenda aderire alla Procedura deve presentare – personalmente, tramite procuratore, o tramite l'Associazione cui aderisce o da cui è all'uopo assistito - apposita domanda (di seguito anche "**Domanda di Conciliazione**" o la "**Domanda**") utilizzando la modulistica predisposta dalla Banca (che si allega *sub* doc. "Domanda"), debitamente compilata in tutte le sue parti, illustrando i fatti su cui si fonda ed allegando tra l'altro alla stessa, a seconda della motivazione che la sorregge:

- a) attestazione ISEE rilasciata da ente ufficiale abilitato, a partire dal 1° gennaio 2021 e sino al termine per la presentazione delle domande, dalla quale risulti un indicatore pari o inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- b) documentazione attestante lo stato di disoccupazione, come definito *sub* lett. a), non antecedente al 1° gennaio 2021;
- c) documentazione attestante la gravità della patologia, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico specialista non antecedente al 1° gennaio 2021, con espressa esclusione di documentazione rilasciata dal medico di base;
- d) documentazione che attesti la cessazione/liquidazione o sospensione dell'attività imprenditoriale o professionale avvenuta nell'arco di tempo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 ottobre 2021;

- e) documentazione che attesti la riduzione dei ricavi richiesta dalla legislazione emergenziale per la concessione dell'indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19 di cui sopra;
- f) documentazione che attesti l'accesso alle misure di integrazione salariale previste dalla legislazione emergenziale.

- La Commissione di Conciliazione e la Segreteria Tecnica possono richiedere integrazioni della documentazione presentata.

4) Modalità e termini di presentazione della Domanda di Conciliazione

- La Domanda di Conciliazione deve essere presentata dal Socio, a partire dal 15 luglio 2021 ed entro e non oltre il 15 ottobre 2021, corredata, oltre che della documentazione prevista al precedente art. 3, dalla documentazione indicata nel modulo di Domanda allegato.

- La Domanda potrà essere presentata alternativamente:

- tramite Raccomandata a/r al seguente indirizzo: Banca Popolare di Bari, Corso Cavour 19, 70122 – Bari – all'attenzione dell'Ufficio Segreteria Generale e Societaria;
- A mano, presso tutte le filiali di Banca Popolare di Bari o della Cassa di Risparmio di Orvieto;
- A mezzo PEC: segreteria generale bpb@postacert.cedacri.it

5) Le Commissioni di Conciliazione

- Vengono istituite due Commissioni di Conciliazione (di seguito anche le “**Commissioni**”, singolarmente anche la “**Commissione**”) di cui una svolgerà le proprie funzioni relativamente alle Azioni depositate presso la Banca Popolare di Bari e l'altra relativamente alle Azioni depositate presso la Cassa di Risparmio di Orvieto; le Domande afferenti Azioni depositate presso altri istituto di credito saranno esaminate dalla Commissione competente ante trasferimento presso istituto terzo. Ciascuna Commissione è composta da due membri di provata onorabilità e competenza, designati dalla Banca anche sulla base di eventuali indicazioni provenienti da Associazioni rappresentative degli interessi dei Soci, il cui nominativo verrà reso pubblico entro la data del 15 ottobre 2021.

- Le Commissioni hanno sede in Bari e Orvieto, i lavori delle Commissioni non hanno carattere pubblico e avvengono in linea di principio in camera di consiglio in base al calendario e con le modalità che in autonomia la stessa Commissione stabilisce. Le informazioni, i dati e le notizie acquisiti nel corso delle riunioni sono strettamente riservate.

- Le Commissioni si avvalgono del supporto della Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 6.

- Le Commissioni possono all'occorrenza contattare il Socio o la Banca al fine di acquisire informazioni e/o documentazione ulteriore rispetto a quelle fornite dalla Segreteria Tecnica.

- Le Commissioni esaminano le Domande pervenute e ne deliberano l'accoglimento ovvero il diniego entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021, garantiscono il regolare e corretto svolgimento della Procedura, rimodulano il valore del Contributo procedendo ad una riduzione proporzionale laddove, a conclusione delle attività, le domande ammissibili dovessero richiedere disponibilità eccedenti il valore del Fondo.

- Le Domande si considerano approvate con il voto unanime dei membri della Commissione competente.

6) La Segreteria Tecnica

- La Segreteria Tecnica (di seguito anche la “**Segreteria**”) è composta da risorse messe a disposizione dalla Banca ed ha sede in Bari.

- La Segreteria Tecnica cura l'istruttoria della Procedura e a tal fine: riceve le Domande da sottoporre al vaglio della Commissione, ne verifica la regolarità formale ed in caso di riscontrata incompletezza la segnala al Socio, al suo procuratore o all'Associazione che ha presentato la domanda per conto del Socio, assegnando un termine per sanarla; acquisisce tutta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire alla Commissione la valutazione delle Domande; effettuata l'istruttoria e una volta in possesso della documentazione completa, trasmette la Domanda ad una delle Commissioni con una proposta di accoglimento o rigetto; predispone i verbali delle riunioni.

- La Segreteria Tecnica fornisce ai Soci che ne facciano richiesta le informazioni attinenti allo stato della Procedura con riferimento alle rispettive Domande.

7) Avvio e svolgimento della Procedura

Una volta ricevuta la Domanda, la Segreteria Tecnica effettua una preliminare verifica di regolarità formale della Domanda e formula eventuali richieste di integrazione documentale al Socio o a chi ha presentato la Domanda per suo conto.

Accertata la completezza della Domanda, la Segreteria procede all'istruttoria e, una volta conclusa, trasmette la Domanda a una delle Commissioni con una proposta di accoglimento o rigetto.

L'esame della Domanda da parte della Commissione di Conciliazione viene esperito tempestivamente, tenuto conto del numero complessivo delle Domande, dell'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e dell'eventuale esigenza di trattare nella medesima seduta Domande che presentino caratteristiche simili o che siano provenienti da Soci appartenenti alla / assistiti dalla medesima Associazione.

Terminata la valutazione – salvo che la Commissione non ritenga necessario acquisire dal Socio o dalla Banca elementi ulteriori – la Procedura si conclude con la sottoscrizione, ad opera dei componenti della Commissione, di un verbale redatto dalla Segreteria Tecnica nel corso della riunione della Commissione, di:

- Accoglimento della Domanda;
- Rigetto della Domanda.

In caso di accoglimento, la Commissione sottoscrive il verbale di conciliazione che prevede il riconoscimento al Socio del Contributo calcolato sulla base dei criteri e entro i limiti fissati ex art. 2, utilizzando il plafond a tal fine deliberato dalla Banca e assicurando parità di trattamento ai richiedenti.

Il verbale di conciliazione ha valore di accordo transattivo vincolante tra le parti e determina la conciliazione e transazione della vicenda (di seguito anche “**Accordo transattivo**”), dalla data della sua sottoscrizione, se il Contributo viene calcolato in linea con quanto previsto ex art. 2.

Nell’ipotesi in cui, al contrario, il Contributo dovesse essere rimodulato, in forza di quanto previsto ex art. 2, comma 2, ai fini del perfezionamento dell’Accordo transattivo sarà necessario che detto verbale di conciliazione, che varrà quale proposta transattiva, venga trasmesso e sottoscritto per accettazione dal Socio, secondo le modalità e i termini descritti al successivo art. 8.2.

La Procedura, le informazioni e i documenti utilizzati, la Domanda ed il suo contenuto hanno carattere riservato.

8) L’Accordo transattivo

1. Nel caso in cui la Procedura si concluda con l’accoglimento della Domanda di Conciliazione, la Segreteria Tecnica trasmette al Socio copia del verbale di Conciliazione che assume valore di Accordo transattivo vincolante tra le parti e determina la conciliazione e transazione della vicenda.

2. Nella diversa ipotesi in cui la Commissione si trovi nella necessità di dover rimodulare il Contributo, secondo quanto previsto ex art. 2, comma 2, il verbale di conciliazione varrà quale proposta transattiva, che dovrà essere trasmessa al Socio entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021. Il perfezionamento dell’Accordo transattivo si determina, in tal caso, con la accettazione da parte del Socio della suddetta proposta, tramite la sottoscrizione del verbale di conciliazione che la contiene, da effettuarsi presso una Agenzia della Banca, alla presenza di un rappresentante di quest’ultima e del Socio, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero del suo procuratore o di un rappresentante dell’Associazione cui il Socio appartiene o che lo assiste per l’occasione, muniti di procura speciale ad accettare la proposta transattiva rilasciata dal Socio, oltre che di documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, l’accettazione deve intervenire, salvo documentate cause di forza maggiore, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della proposta. Laddove l’accettazione

della proposta transattiva non dovesse pervenire alla Segreteria Tecnica entro il termine sopra indicato la proposta si intenderà decaduta e non vincolerà in alcun modo la Banca.

4. La tempestiva accettazione della proposta con le modalità descritte al precedente comma 3 determina la conciliazione e transazione della vicenda e ha efficacia di accordo vincolante tra le parti.

9) Impegni e rinunce del Socio

a. Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte dei membri della Commissione, nell'ipotesi *sub* art. 8.1, o con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del Socio, nell'ipotesi *sub* art. 8.2, il Socio si dichiara soddisfatto e rinuncia a qualsivoglia pretesa, in atto o potenziale, nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo Mediocredito Centrale e/o di loro dipendenti e/o collaboratori con riferimento ad ogni eventuale contestazione connessa all'acquisto delle Azioni e assume gli impegni, effettua le rinunce e prende atto della surroga di cui alle successive lettere "b", "c" e "d".

b. In particolare, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte dei membri della Commissione, nell'ipotesi *sub* art. 8.1, o con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del Socio, nell'ipotesi *sub* art. 8.2, il Socio rinuncia irrevocabilmente ed incondizionatamente: ad ogni pretesa connessa - anche indirettamente - all'Investimento; a qualsivoglia azione nonché a tutti gli atti e/o diritti e/o domande e/o eccezioni e/o ragioni e/o pretese connesse - anche indirettamente - all'Investimento; ad avvalersi di ogni decisione favorevole che fosse stata o dovesse essere in futuro resa nei suoi confronti dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie o da altro organo Conciliativo; il Socio si impegna inoltre ad abbandonare - o a rinunciare a - ogni eventuale procedimento, giudizio civile e/o penale promosso nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo Mediocredito Centrale e/o di loro dipendenti e/o collaboratori e a rinunciare a mettere in esecuzione sentenze e/o provvedimenti resi nelle more della presente definizione conciliativa; a non proporre nuove azioni civili o penali, a qualsiasi titolo, attinenti all'Investimento, a rimettere eventuali atti di querela o denuncia che abbia presentato nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo Mediocredito Centrale e/o di loro dipendenti e/o collaboratori, a rinunciare a costituirsi parte civile e/o esercitare qualsiasi facoltà e/o iniziativa in qualità di persona offesa o danneggiata nei confronti della Banca, della Cassa di Risparmio di Orvieto e di ogni altra società appartenente al Gruppo Mediocredito Centrale e/o di loro dipendenti e/o collaboratori.

c. Inoltre, il Socio prende atto che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte dei membri della Commissione, nell'ipotesi *sub* art. 8.1, o con la sottoscrizione del verbale di conciliazione da

parte sua, nell'ipotesi *sub* art. 8.2, la Banca viene espressamente surrogata in ogni diritto, restitutorio o risarcitorio o a qualsiasi altro titolo, azione e ragione del Socio verso i terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo ex amministratori, ex sindaci o dirigenti della Banca o della società di revisione etc.).

d. Le suddette rinunce e i suddetti impegni devono intendersi assunti dal Socio per sé e per eventuali comproprietari delle Azioni o cointestatari dei rapporti bancari relativi alle Azioni, nonché per eventuali aventi causa.